

Tax Newsletter

5/2024

Tax Professional Practice

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Highlights di questo numero:

- Adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime *de minimis* - dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa - Provvedimento direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 221010 del 07 maggio 2024
- Costo fiscale delle partecipazioni: regime transitorio - Risposta n. 101 del 10 maggio 2024
- Investimenti di fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani - Risposta n. 104 del 13 maggio 2024
- Conferimento di partecipazioni detenute in nuda e piena proprietà in una newco holding unipersonale - Risposta n.116 del 24 maggio 2024
- Liquidazione IVA di gruppo - credito pregresso - Risposta n. 111 del 21 maggio 2024

Legislazione

Adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime *de minimis* - dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa - Provvedimento direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 221010 del 07 maggio 2024

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime *de minimis* nei registri RNA, SIAN, SIPA per aver indicato nel prospetto 'Aiuti di stato' delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 per il periodo di imposta 2020, dati che non sono coerenti con la disciplina agevolativa. Vengono rese disponibili le informazioni utili a regolarizzare l'anomalia rilevata, quali codice fiscale e nome del contribuente; numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno di imposta; data e protocollo; data degli aiuti di stato. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni. Qualora la mancata iscrizione dell'aiuto nei Registri sia imputabile ad errori di compilazione di determinati campi è possibile regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa. Qualora la mancata registrazione dell'aiuto individuale non sia imputabile ad errori di compilazione, il Contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa ma dovrà restituire integralmente l'aiuto illegittimamente fruito comprensivo di interessi. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa vigente.

Medie dei cambi valute estere del mese di aprile. - Provvedimento direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 229854 del 15 maggio 2024

Sono state confermate le medie dei cambi delle valute estere calcolate dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni del mercato.

Prassi

Imposte sui redditi

Costo fiscale delle partecipazioni: regime transitorio - Risposta n. 101 del 10 maggio 2024

Il D.lgs. 461/1997 disciplina il c.d. regime transitorio. La disciplina in generale ha reso più oneroso il trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti da partecipazioni detenute già a partire dal 1° luglio 1998 ma mediante il regime transitorio è possibile evitare alcuni effetti penalizzanti e assicurare che alle plusvalenze maturate precedentemente all'entrata in vigore del decreto, venga riservato il medesimo trattamento vigente fino al 30 giugno 1998.

Il regime transitorio aveva carattere opzionale e consente la facoltà di poter determinare il costo o il valore di acquisto di titoli, quote o diritti posseduti alla data del 1° luglio 1998 mediante i seguenti criteri:

- Adeguamento del costo o valore di acquisto sulla base delle variazioni dell'indice mensile dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat;
- Valore che le partecipazioni avevano il 1° luglio 1998;
- Valore attribuibile alle partecipazioni già possedute alla data del 28 gennaio 1991.

Negli ultimi due criteri era possibile effettuare la valutazione non sulla base del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato antecedente alle date citate ma si poteva prendere come riferimento il valore effettivo di mercato del patrimonio sulla base di una relazione di stima redatta da soggetti iscritti all'albo dei commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori contabili. La perizia doveva essere riferita all'intero patrimonio e il valore andava indicato nella dichiarazione dei redditi della società; unica eccezione a quanto esaminato era nei confronti delle partecipazioni in società non quotate

Inoltre, per le società con periodo di imposta chiuso in data precedente al 31 dicembre 1998, le società avrebbero dovuto fornire all'Amministrazione finanziaria i dati relativi al valore oggetto di perizia e i dati del soggetto che ha effettuato la perizia mentre per i soggetti con periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1998 l'adempimento risulta necessario in quanto previsto dal legislatore

Interventi del recupero del patrimonio edilizio - Risposta n. 102 del 13 maggio 2024

L'istante è un militare che dichiara di detenere un alloggio gratuito assegnato e di aver effettuato nel 2023 su tale alloggio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio. L'istante chiede se possa fruire delle agevolazioni in qualità di detentore dell'unità immobiliare. L'art. 16 *bis*, comma 1, lettera b, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) prevede la possibilità di detrarre dall'IRPEF le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati su edifici residenziali e relative pertinenze. Come ribadito con la circolare del 26 giugno 2023 n.17/ E, la detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di idoneo titolo, gli immobili oggetto di interventi e ne sostengano le relative spese. In questo caso di specie, l'atto di assegnazione dell'alloggio con determinata sottoscrizione dal Comandante e regolarmente protocollato presso il Comando militare costituisce titolo idoneo di detenzione dell'unità immobiliare, pertanto, l'istante potrà fruire per le spese sostenute, della detrazione.

Sconto integrale in fattura – Superbonus - Risposta n. 103 del 13 maggio 2024

L'istante riferisce di aver inviato in data 30/12/2023 al sistema di interscambio SDI, una fattura riferita a lavori svolti agevolati al Superbonus 110%, applicando lo sconto in fattura. Il sistema di interscambio, a causa di alcuni caratteri speciali contenuti nel corpo della fattura ritenuti non conformi, ha replicato con esito di scarto. L'impresa ha corretto gli elementi contestati e inviato nuovamente la fattura nei primi giorni di Gennaio 2024.

L'istante chiede chiarimenti in merito all'aliquota da utilizzare in caso di sconto in fattura ex art.121, comma 1, del DI 834/2020 applicabile alla commessa e se questa possa rimanere invariata al 110% o se si debba ridurre al 70%. In caso di sconto integrale in fattura occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore. È stato precisato che la fattura non può considerarsi emessa prima dell'invio allo Sdi. Una fattura inviata allo Sdi, ma scartata, non viene a giuridica esistenza e dunque non può considerarsi emessa, ma va precisato che lo scarto non pregiudica la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio. Si ritiene che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal Sdi, vada preferibilmente emessa con la data e il numero del documento originario. Anche se l'operatore decidesse di emettere la fattura elettronica via Sdi non entro le ore 24 del giorno dell'operazione bensì in uno dei successivi 10 giorni, la data del documento dovrà essere sempre valorizzata con la data dell'operazione e i 10 giorni potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione

dell'operazione, sempreché la fattura sia stata trasmessa allo Sdi nei termini stabiliti dall'art. 21, comma 4, del D.p.r n 633 del 1972 e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del Superbonus 110%. Nel caso di specie, se la fattura elettronica recante lo sconto integrale sia stata inizialmente inviata allo Sdi il 30 dicembre 2023 e, a seguito dello scarto, inviata nuovamente nei cinque giorni successivi allo stesso, la stessa potrà considerarsi emessa nel 2023.

Investimenti di fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani - Risposta n. 104 del 13 maggio 2024

L'art. 1 c. 1 lettera j) del TUF definisce il fondo comune di investimento mentre la lettera successiva definisce l'organismo di investimento collettivo del risparmio. Le definizioni mettono evidenza come caratteristiche fondamentali: 1. la funzione economica che si riferisce alla gestione collettiva del risparmio che viene raccolto fra una pluralità di investitori o da un unico detentore purché rappresenti una pluralità di interessi in modo da raffigurare una gestione collettiva; l'autonomia delle scelte inerenti alla gestione della società rispetto all'influenza dei partecipanti la quale si riferisce al rapporto fra i partecipanti al fondo e il gestore dello stesso e principio base è dato dal fatto che i partecipanti al fondo non possono disporre di poteri diretti e connessi alla gestione del fondo e alle attività del portafoglio.

Numerosi documenti di prassi chiariscono che i fondi pensione e gli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri sono soggetti che presentano i medesimi requisiti sostanziali e finalità di investimento di quelli italiani a patto che vi sia una forma di vigilanza sul fondo o organismo. Per il regime fiscale invece si ha che secondo l'art. 7 c. 3 del decreto-legge 351/2000 non si ha l'applicazione della ritenuta sui proventi percepiti dai fondi pensione, dai prodotti pensionistici individuali paneuropei e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri ma anche quelli percepiti da enti o organismi internazionali resi esecutivi in Italia.

Il regime di non imponibilità viene applicato non solo in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare ma anche nel caso in cui un investitore estero partecipi in misura totalitaria in veicoli societari che fanno parte della white list vale a dire la lista di paesi e territori in cui vi è un adeguato scambio di informazioni. Quindi, l'investimento indiretto che viene effettuato mediante veicoli societari nel fondo immobiliare italiano viene considerato valido ai fini del regime di esenzione a seguito della detenzione totalitaria del veicolo da parte di soggetti esteri. Pertanto non risultano essere soggetti a ritenuta i proventi che derivano dalla partecipazione indiretta di fondi in paesi white list e anche di fondi immobiliari italiani purché le finalità di investimento siano le medesime di quelle dei fondi comuni di investimento italiano e vi sia un'adeguata vigilanza.

Rimborsi pro quota di Capitale OICR e obbligo di reinvestimento - Risposta n. 105 del 16 maggio 2024

L'art. 1 commi da 88 a 96 della Legge di Bilancio 2017 prevede un regime di non imponibilità per quei redditi finanziari, sia di capitali sia diversi, derivanti da investimenti definiti qualificati effettuati da enti di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare. I redditi citati risultano quindi non soggetti all'imposta e non concorrono alla formazione della base imponibile su cui viene applicata l'imposta sostitutiva.

La cassa di previdenza e i fondi pensione possono destinare fino al 10% dell'attivo in investimenti qualificati e in piani di risparmio a lungo termine (PIR) e gli investimenti devono avvenire in: 1. azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati che aderiscono all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel medesimo territorio; 2. in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati che aderiscono all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel medesimo territorio.

L'investimento può avvenire o in modo diretto tramite la sottoscrizione di azioni o quote o tramite l'acquisto di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato o in Stati UE o in Stati SEE. Condizione necessaria è che gli investimenti avvengano prevalentemente in azioni o quote e tale requisito deve risultare dal regolamento di gestione dell'OICR italiano o in caso di OICR estero dalla documentazione d'offerta.

Per beneficiare dell'agevolazione, gli investimenti devono essere detenuti per almeno 5 anni ma, in caso di rimborso anticipato si ha l'obbligo di reinvestimento entro 90 giorni in strumenti qualificati pena l'applicazione della *recapture* fiscale con ripresa a tassazione dei redditi percepiti durante il periodo di agevolazione fiscale; ciò vale sia per i PIR che per gli OICR. È stata però esaminata l'ipotesi di rimborso parziale per iniziativa del gestore inerente a disinvestimenti non previsti ed effettuati nell'interesse degli investitori i quali comportano una riduzione del valore unitario e del valore del plafond utilizzato e non un annullamento delle quote o azioni detenute; in questi casi per le somme rimborsate non sussiste l'obbligo di reinvestimento.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 - Risposta n. 109 del 21 maggio 2024

Mediante l'art. 1 commi da 1051 a 1063 della L. 178/2020 si ha avuto la proroga e la rimodulazione della disciplina relativa ai crediti di imposta relativi ad investimenti in nuovi beni strumentali effettuati da imprese residente nel territorio dello Stato italiano comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

I beneficiari dell'agevolazione risultano essere i proprietari nel caso di acquisto di proprietà e i locatari finanziari nel caso di acquisto mediante leasing finanziario; risultano esclusi i beni utilizzati sulla base di un contratto di locazione operativa o di noleggio ma, al ricorrere di determinati requisiti potranno usufruire dell'agevolazione spetta al soggetto locatore o noleggiante. Inoltre, il credito risulta spettare per determinati beni che rispettano i requisiti di strumentalità e novità mentre non spetta per l'acquisto di beni già utilizzati.

Accertamento e riduzione dei termini di decadenza – non Imposte sulle assicurazioni - Risposta n. 110 del 21 maggio 2024

La legge 1216/1961 all'art. 1 lettera e) dispone che sono soggette ad imposta le assicurazioni contro i danni diverse da quelle elencate nelle lettere precedenti quando il contraente possiede nel territorio della Repubblica la propria il proprio domicilio. Le imposte risultano dovute proporzionalmente per ciascun pagamento del premio e diventano applicabili a patto che il premio sia pagato o soddisfatto e non cessano anche se questo risulti in tutto in parte restituito all'assicuratore. Il premio viene valutato nella sua integrità con l'aggiunta di tutti gli accessori.

I presupposti dell'imposta risultano quindi essere:

- Sotto il profilo oggettivo che vi sia la stipula di un contratto di assicurazione la cui corretta definizione viene disposta dal Codice civile e dalle altre disposizioni speciali;
- Sotto il profilo soggettivo che il contraente sia un'impresa di assicurazione.

Secondo l'art. 9 della medesima legge: 1. l'assicuratore deve versare l'imposta dovuta ed eventuali conguagli entro il mese successivo a quello in cui il premio e gli eventuali oneri accessori sono stati incassati; l'imposta relativa all'incasso di novembre più gli eventuali conguagli di ottobre devono essere versati entro il 20 dicembre; 2. entro il 16 novembre va inoltre versato, a titolo di acconto, una somma determinata sulla base dell'imposta dovuta nell'anno precedente; 3. entro il 31 maggio bisogna denunciare l'ammontare annuale complessivo di premi e oneri accessori incassati nell'esercizio precedente e su cui è dovuta l'imposta.

Fruizione della detrazione inerente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione – Risposta 112 del 23 maggio 2024

L'art. 16 *bis* dc. 1 lettera b del DPR 917/1986 prevede una detrazione dall'imposta sul reddito per le spese sostenute in ambito edilizio; la detrazione spettante risulta pari al 50% delle sostenute, per un ammontare massimo pari a Euro 96.000, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.

Gli interventi ammessi a detrazione sono quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; vi rientrano inoltre quelli di ristrutturazione edilizia esclusi quelli di nuova costruzione. A loro volta negli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e si possono prevedere anche interventi di ripristino.

Per accedere alla detrazione vi è bisogno del possesso o della detenzione dell'immobile oggetto dei lavori, mediante apposito titolo, e soprattutto che le spese vengano sostenute dal soggetto che intende accedere alla detrazione. In caso di detenzione, il soggetto detentore può accedere alla detrazione purché in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione risulta mediante un atto registrato al momento dell'avvio dei lavori e che continui a sussistere durante il periodo di sostenimento delle spese. Inoltre, la data di inizio lavori deve essere attestata mediante titoli abilitativi o apposita dichiarazione sostitutiva redatta sotto forma di atto notorio.

Valore delle azioni ricevute in donazione - Risposta n. 114 del 23 maggio 2024

Secondo l'art. 68 c. 6 del TUIR le plusvalenze risultano dalla differenza fra il corrispettivo percepito e il valore di acquisto soggetto a tassazione aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione compresa l'imposta di successione e donazione. come affermato dalla circolare 165/1998 del Ministero delle Finanze, per le partecipazioni ricevute in donazione viene preso in considerazione il prezzo pagato all'atto dell'ultimo acquisto a titolo oneroso.

Il comma sopracitato risulta modificato mediante l'art. 10 c. 1 del D.I. 505/1999 il quale chiarisce che si può abbandonare il riferimento al prezzo di acquisto purché l'attività finanziaria abbia già avuto rilievo e sia stata assoggettata a tassazione sulla base dei criteri relativi alle altre categorie reddituali: in questo senso per la determinazione della plusvalenza può essere preso in considerazione il valore normale delle azioni purché lo stesso abbia assunto rilevanza nei confronti delle imposte dirette sui redditi.

Aps: quote di iscrizione e corrispettivi - Risposta n.115 del 23 maggio 2024

Per Aps si intendono le associazioni di promozione sociale a cui vengono applicate le norme del DPR n. 917/1986, in particolare l'art. 148, inerenti al regime fiscale degli enti non

commerciali a meno che non vi sia l'iscrizione al RUNTS (registro nazionale unico del terzo settore) la quale consente l'applicazione delle disposizioni fiscali contenute all'interno del Titolo X del Cts.

Per alcune associazioni, indicate nel comma 1 dell'art. 148, le erogazioni a titolo di quote o contributi associativi diverse dal versamento di corrispettivi specifici non costituiscono entrate commerciali e di conseguenza non risultano rilevanti a livello reddituale; nel comma 3 invece si parla di de-commercializzazione dell'attività svolta nei confronti dei pagamenti di corrispettivi specifici purché sussistano alcune condizioni: 1. l'attività deve essere svolta in attuazione di scopi istituzionali; 2. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono avvenire nei confronti degli iscritti, degli associati o dei partecipanti e tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Pertanto, il comma può essere applicato anche nei confronti di attività svolte verso i non associati purché risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

L'applicazione del comma 3 anche agli iscritti può avvenire a condizione che fra essi e l'associazione siano presenti in un contesto organizzativo nazionale in cui emerge la partecipazione degli enti periferici alla vita democratica dell'ente nazionale in modo da agevolare i proventi che derivano da coloro il cui inserimento all'interno dell'organizzazione locale o nazionale sia comprovato.

Conferimento di partecipazioni detenute in nuda e piena proprietà in una newco holding unipersonale - Risposta n.116 del 24 maggio 2024

L'Istante detiene in piena proprietà una quota di partecipazione in una società pari al 55% del capitale sociale e in nuda proprietà una quota pari al 35%, di cui titolare del diritto di usufrutto è il padre dell'Istante. Per poter razionalizzare le risorse finanziarie personali e di futuro passaggio generazionale, l'Istante ha intenzione di procedere al conferimento di tutte le azioni detenute nella società in una newco holding interamente partecipata de sé stesso, che all'esito del conferimento rilevarebbe un aumento del patrimonio netto pari al valore di carico fiscale delle partecipazioni in capo al conferente. L'istante chiede se questo conferimento possa avvenire in regime di realizzo controllato. Nel caso di specie, l'Istante è titolare in piena proprietà di partecipazioni nella società che integrano i requisiti di qualificazione di cui alla lettera a) del comma 2 *bis* dell'art. 177 del TUIR e intende conferirle, unitamente alle partecipazioni detenute in nuda proprietà, in una società da egli interamente partecipata. Si ritiene che all'unica operazione di conferimento della totalità delle quote detenute dall'Istante nella Società in una newco holding partecipata interamente dallo stesso sia applicabile il regime di realizzo controllato, nel rispetto degli altri requisiti e condizioni posti dalla norma.

Conferimento quote OICR PIR *compliant* - Risposta n.117 del 28 maggio 2024

L'Istante è un ente di previdenza obbligatoria e si qualifica ai fini fiscali come un ente non commerciale. La Cassa detiene quote di partecipazione in due fondi di investimento alternativi chiusi italiani non quotati. Il FIA Alfa è un fondo di private equity che si qualifica come OICR PIR *compliant*; il FIA Beta è un fondo di *private debt* che si qualifica come OICR PIR *compliant*. Alla data di sottoscrizione dei FIA, la Cassa ha versato un ammontare massimo di capitale il cui effettivo versamento è avvenuto in più momenti successivi. La Cassa afferma che le quote dei FIA sono detenute nel regime naturale del risparmio amministrato, di cui all'art 6 del D.Lgs. n. 461/1997, presso le rispettive SGR istitutrici. Considerato che, gli investimenti conferiti nel PIR possono essere costituiti anche esclusivamente da quote o azioni di un medesimo OICR PIR *compliant*, è intenzione dell'Istante immettere il totale delle quote detenute nei fondi in due distinti rapporti PIR accesi presso le SGR che li hanno istituiti, mediante esercizio dell'opzione per il regime di risparmio amministrato.

La Cassa chiede di chiarire le modalità di valorizzazione delle quote detenute nei citati FIA in sede di conferimento nei PIR alternativi ai fini del calcolo di imposta dovuta. Ai sensi dei commi 88 e 92 dell'art. 1 della medesima legge, gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare somme fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89. L'agevolazione prevede che i redditi di natura finanziaria, derivanti da tali investimenti qualificati, non siano assoggettati all'imposta sul reddito per le casse di previdenza e non concorrano alla formazione della base imponibile su cui si applica l'imposta sostitutiva. Per poter beneficiare di tale regime, gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni. In riferimento al caso di specie, la Cassa intende conferire in appositi PIR alternativi le quote di FIA presso le SGR che li hanno istituiti e presso i quali sono già detenuti nel regime naturale del risparmio amministrato. Come chiarito dalla circolare n. 3/E del 2018, le SGR sono tenute ad applicare le ritenute alla fonte sui redditi di capitale maturati alla data del conferimento. Si precisa che l'*holding period* degli investimenti oggetto del quesito decorre dalla data del predetto conferimento, ancorché a questa data le quote siano già detenute dalla Cassa.

Stock option - rideterminazione del valore fiscale - Risposta n.118 del 30 maggio 2024

L'Istante è un dipendente di una compagnia assicurativa (PMI innovativa). L'assemblea dei soci, in data 6 dicembre 2019, ha approvato un piano di incentivazione rivolto ai dipendenti che contribuiscono in modo determinante al successo della

società e ai dipendenti che hanno responsabilità strategiche. Il Piano prevede l'assegnazione gratuita ad alcuni soggetti, di diritti per la sottoscrizione di azioni fino ad un massimo di 6.305 azioni. Trattandosi di opzioni assegnate da una PMI innovativa, sono assoggettate al regime fiscale previsto dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n 179. L'Istante chiede se può rideterminare il valore di acquisto delle opzioni, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n 448.

L'art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 488 ha consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data. Il costo di acquisto rideterminato è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere c) e *c-bis*) del Testo unico delle imposte sui redditi. Con il presupposto della cessione a titolo oneroso si realizza in capo al titolare di una plusvalenza per la cui tassazione può rilevare il valore fiscale rideterminato. Presupposto per usufruire del valore rideterminato è che i titoli oggetto di rideterminazione siano suscettibili di produrre plusvalenza. Nel caso di specie, le opzioni non sono suscettibili di produrre reddito diverso ai sensi delle predette lettere in quanto non sono trasferibili a terzi e dunque il valore rideterminato non può essere utilizzato.

Superbonus - interventi su immobili parzialmente inagibili oggetto del contributo per la ricostruzione per i danni conseguenti agli eventi sismici del 2016 - Risposta n.119 del 31 maggio 2024

L'Istante dichiara di essere comproprietario, insieme al coniuge, di un immobile composto da un'unità immobiliare in categoria catastale A/3 e due unità pertinenziali in categoria catastale C/2 e C/6. In seguito agli eventi sismici del 2016, l'ufficio speciale della ricostruzione ha suddiviso l'intero fabbricato in due parti strutturalmente autonome per le quali sono state redatte due schede AEDES. Il blocco B, risultato inagibile, non potrà beneficiare di contributi per la ricostruzione, mentre il blocco A potrà beneficiarne. L'Istante intende demolire e ricostruire l'intero edificio effettuando interventi antisismici e di efficientamento energetico, presentando un unico progetto e un'unica pratica edilizia e chiede chiarimenti sull'applicazione del Superbonus di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso di specie, l'unità immobiliare è destinataria di contributi per la ricostruzione per i danni conseguenti agli eventi sismici e pertanto, l'Istante potrà beneficiare del Superbonus. Il Superbonus spetta per la parte di spesa effettivamente rimasta a carico, pertanto, l'Istante dovrà sottrarre i contributi ricevuti dall'ammontare di spesa su cui applicare la detrazione.

Razionalizzazione e semplificazione di norme per adempimenti tributari - Circolare n. 9 del 2 maggio 2024

Tutti i contribuenti titolari e non titolari di partita IVA, possono avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento. Con l'art. 20⁵ del D.Lgs. n. 241 del 1997 il contribuente può versare rate mensili di pari importo con la maggiorazione dell'interesse del 4% annuo per le rate successive alla prima.

L'art. 9 del decreto Adempimenti semplifica gli adempimenti dei soggetti passivi IVA e dei sostituti di imposta, prevedendo una riduzione della frequenza dei versamenti periodici dovuti. Qualora l'importo dell'IVA periodica dovuta non superi l'importo di 100 Euro, tale imposta può essere versata insieme all'IVA dovuta relativa al mese o trimestre successivo. La nuova normativa prevede che il versamento dell'IVA deve essere effettuato entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento. Per effetto di quanto previsto all'art. 17, viene disciplinata la possibilità per il contribuente di disporre su un conto aperto presso un intermediario autorizzato, di disporre in via preventiva l'addebito di somme dovute per scadenze future. La disposizione consente al contribuente di inviare in un'unica soluzione tutti i modelli F24, permettendo di effettuare il pagamento degli importi dovuti alle varie scadenze future. Con questa modalità di versamento non è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta che, alla data futura prestabilita di versamento, non siano più utilizzabili. Per effetto di quanto previsto al comma 3⁴⁸ dell'art. 35, qualora si registrino variazioni in merito al luogo di conservazione o al soggetto cui sono affidati i predetti registri e documenti, il contribuente soggetto passivo IVA deve comunicare variazioni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente entro trenta giorni, utilizzando l'apposito modello. L'art. 12⁵⁷ del decreto adempimenti stabilisce che l'invio telematico al Sistema di Tessera Sanitaria dei dati riguardanti le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2024 avvenga con cadenza semestrale. Per effetto della nuova normativa, la trasmissione dei dati al sistema TS relativi alle spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 assume a regima una cadenza semestrale e deve essere effettuata rispettando determinate scadenze. L'art. 21 del decreto Adempimenti interviene sulla procedura di conferimento, da parte dei contribuenti, delle deleghe nei confronti degli intermediari, per poter abilitare gli intermediari stessi alla fruizione dei servizi online offerti dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate riscossioni. L'art. 22 prevede sia un'implementazione dei servizi digitali esistenti, sia l'introduzione di nuovi servizi digitali. Con l'art. 23 il legislatore mira invece al rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale, ciò viene perseguito mettendo a disposizione dei contribuenti, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestite dall'Agenzia delle Entrate. Il legislatore intende implementare così l'area riservata del contribuente riguardante il cassetto fiscale. Con l'art. 24, il legislatore semplifica la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi da effettuare ai sensi dell'art. 2, comma 3⁷⁹ del D.Lgs. n.127 del 2015. Il comma 2 prevede che questi

software debbano poter consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. Sono stati introdotti due periodi di sospensione per l'invio di alcune tipologie di atti elaborati e omessi dall'agenzia delle entrate

Decreto-legge 30 dicembre 2023- ravvedimento speciale - Circolare n.11 del 15 maggio 2024

Con il decreto- legge 30 dicembre 2023, n.215 convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024 n.18, sono state emanate disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Il decreto contiene disposizioni che prevedono l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

L'art. 3, comma 12 *undecies*, del decreto Milleproroghe estende l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento speciale. Questa normativa si pone l'obiettivo di stimolare il meccanismo del ravvedimento, in chiave di miglioramento della spontanea compliance rispetto alle imposte autoliquidate dai contribuenti relativamente all'anno di imposta 2022. È una forma di ravvedimento speciale che consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni mediante il pagamento di una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge. L'adesione al ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento, entro il 31 maggio 2024, dell'intero importo dovuto. Il contribuente non può avvalersi del ravvedimento speciale per regolarizzare violazioni che, alla data di versamento dell'intero importo o della prima rata, siano già state contestate con atto di liquidazione. Qualora si opti per il pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima (da versare entro il 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. Con la previsione di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legge 29 marzo 2024, è stata disposta, per i soggetti che entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale, la riapertura dei termini per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni, purché validamente presentate, relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Transizione 4.0 - Risoluzione n.25/E del 15 maggio 2024

Con la risoluzione 19/E del 12 aprile 2024, per i crediti di imposta per investimenti "transizione 4.0" è stato sospeso l'utilizzo in compensazione mediante il modello F24. Fermo restando il requisito dell'avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno inviato la comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti di imposta, indicando i codici tributo menzionati nella risoluzione 19/e del 12 aprile 2024.

IVA

Versamento IVA: immissioni in consumo da deposito fiscale di prodotti energetici - Risposta n. 100 del 3 maggio 2024

Tramite la Legge di Bilancio 2018 sono state introdotte delle misure volte al contrasto dell'evasione IVA in riferimento all'ambito dell'immissione in consumo da un deposito fiscale o dall'estrazione da deposito di destinatario registrato di benzina o gasolio.

La disciplina stabilisce che:

1. l'immissione in consumo o l'estrazione dai depositi è subordinata al versamento dell'IVA mediante F24 ELIDE con codice 6044 e con indicazione dei riferimenti nel documento di accompagnamento;
2. il versamento deve avvenire da parte del soggetto per conto del quale il gestore immette i consumi o estrarre i prodotti;
3. la base imponibile risulta essere composta dal corrispettivo o valore riferito all'ultima cessione effettuata e viene aumentato dall'importo delle prestazioni a partire dalla giacenza fino al momento dell'estrazione.

Liquidazione IVA di gruppo - credito progressivo - Risposta n. 111 del 21 maggio 2024

La liquidazione IVA di gruppo viene disciplinata dall'art. 73 ultimo comma del decreto IVA e dal decreto ministeriale del 1979. La procedura fa sì che le società legati da rapporti di controllo e in possesso di determinati requisiti possano procedere alla liquidazione periodica dell'IVA in modo unitario tramite compensazione dei crediti e dei debiti derivanti dalle liquidazioni delle singole società che partecipano e che trasferiscono i crediti e i debiti al gruppo. In questo modo i singoli versamenti periodici e il conguaglio finale vengono effettuati dalla società controllante la quale determina il credito o il debito da versare del gruppo.

L'art. 1 c. 63 della legge 244/2007 ha introdotto il divieto per le società che partecipano per la prima volta alla liquidazione di gruppo di trasferire il proprio credito restando così nella propria disponibilità; in questo modo il credito venutosi a creare potrà essere utilizzata mediante compensazione orizzontale cioè richiedendo il rimborso.

Può capitare il caso in cui un credito creatosi in anni precedenti possa essere 'rigenerato' risultando dunque utilizzabile in detrazione a seguito del riversamento a definizione delle pendenze attuate nel momento in cui è in corso una liquidazione IVA di gruppo ma, l'attuale normativa pone il divieto di poter far confluire crediti in capo alla società che lo ha maturata finché la stessa partecipa alla liquidazione IVA di gruppo.

Accordo di reciprocità tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai fini IVA - Risoluzione n. 22 del 2 maggio 2024

Fino al 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha operato come Paese membro dell'Unione europea sia ai fini IVA e accise sia a fini doganali. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell'Unione europea; dunque, è stato stipulato un accordo di reciprocità tra l'Italia e il Regno Unito, entrato in vigore il 7 febbraio 2024.

Nelle note verbali, i Governi dei due Stati dichiarano di ritenere sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell'erogazione del rimborso IVA per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, nell'ambito delle loro attività, a partire dal 1° gennaio 2021, rilevato che il Regno Unito non ha mai interrotto l'erogazione dei rimborsi agli operatori italiani.

È applicabile l'art. 38-ter del D.P.R n 633/1972 ai fini dell'erogazione dei rimborsi IVA e dunque i soggetti stabili in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente; i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono fare richiesta di rimborso IVA al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 38-ter che, a sua volta rinvia al primo comma dell'art. 38-bis 2.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

E: it-fm-top@kpmg.it



kpmg.com/it
kpmg.com/socialmedia

Tax Newsletter, 5/2024

© 2024 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.